

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) ASTONE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FEDERICO RUSSO

Seduta del 24/11/2025

FATTO

1. Il Ricorrente afferma di avere rinvenuto, presso l'abitazione del proprio defunto padre, il certificato di deposito al portatore n. 037(***)003 emesso da un originario intermediario, poi incorporato nell'Intermediario oggi convenuto (in avanti, *brevius*, anche semplicemente: Intermediario). Il libretto reca un valore nominale di lire 50.000.000, e annota interessi, contabilizzati fino alla data del 4 dicembre 2003, per: lire 1.949.591 (4 dicembre 2001), 1.950,00 (4 dicembre 2002) lire 1.950.000 (4 dicembre 2003).
2. Con pec del 8.3.2023, il Ricorrente richiedeva all'Intermediario *"idonea attestazione di devoluzione al fondo di cui all'art. 1 c. 343 L. 266/2005 (c.d. 'rapporti dormienti'), secondo il modello richiesto dalla Consap s.p.a."*, al fine di potere chiedere alla stessa Consap il rimborso (all. 2 al ricorso).
3. L'Intermediario non riscontrava la richiesta, e pertanto il Ricorrente la reiterava con pec del 21 aprile 2023 e del 18 maggio 2023 (all.ti 3 e 4 al ricorso).
4. Il 26 maggio 2023 l'Intermediario riscontrava le richieste, affermando di non avere *"riscontrato l'esistenza di tale Certificato di Deposito, ovvero evidenze che, per similitudine dell'importo/nominativo/numero identificativo, potrebbero essere ricondotte al titolo in questione"* (doc. 5 di Parte ricorrente).

5. Il 29 maggio 2023, il Ricorrente riscontrava la comunicazione, inviando copia pdf dei certificati e chiedendo un appuntamento presso gli uffici dell'Intermediario, per potere esibire gli originali e consentire i necessari accertamenti.
6. La richiesta non veniva riscontrata dall'Intermediario; pertanto, con ulteriore pec del 23 giugno 2023 il Ricorrente sollecitava il riscontro, al fine di potere chiedere l'attestazione di devoluzione (doc. 5 di Parte ricorrente).
7. L'Intermediario riscontrava infine con pec del 12.7.2023 (doc. 7 di Parte ricorrente), ribadendo che “... dalle verifiche effettuate tramite i dati forniti, non abbiamo riscontrato l'esistenza di tale deposito, ovvero evidenze che, per similitudine dell'importo, nominativo, numero identificativo, potrebbero essere ricondotte al titolo in questione”. Aggiungeva che, comunque, il credito portato nel deposito sarebbe prescritto.
8. Il Ricorrente provava, dunque, a contattare CONSAP, con pec del 6 settembre 2023 (doc. 8 Parte ricorrente). Questa rispondeva con pec del 21 settembre 2023 (doc. 9 di parte ricorrente), invitando il Ricorrente a richiedere all'Intermediario l'attestazione di devoluzione.
9. Il 26.5.2025, il Ricorrente proponeva reclamo all'Intermediario, sollecitando nuovamente il rilascio dell'attestazione e annunciando, in caso di negativo riscontro, l'azione di risarcimento dei danni.
10. L'Intermediario riscontrava negativamente il reclamo il 23 luglio 2025. Secondo quanto prospettato nel ricorso e non contestato, *in parte qua*, dall'intermediario, questi avrebbe risposto che “... dopo attente e opportune verifiche non abbiamo evidenza del titolo in argomento e poiché sono decorsi i termini di conservazione delle scritture contabili non possiamo accogliere la vostra richiesta”.
11. Insoddisfatta dell'interlocuzione avuta, Parte ricorrente adiva questo Arbitro Bancario Finanziario, chiedendo: “Pertanto, si sottopone la vicenda a Codesto Arbitro Bancario, al fine di accertare l'esistenza del titolo presso gli archivi dell'istituto bancario, anche quelli nel tempo incorporati al fine di emettere l'attestazione di devoluzione al fondo di cui all'art. 1 c. 343 L. 266/2005 (c.d. “rapporti dormienti”) e, in mancanza di rilascio a seguito di opposizione dell'istituto medesimo per le motivazioni sin qui addotte, si richiede il risarcimento del danno subito dal [NOME RICORRENTE – NDR] in conseguenza di comportamenti posti in essere da personale dell'istituto bancario, anche di alcuno di quelli incorporati, pari all'importo del certificato detenuto dal [NOME RICORRENTE – NDR].”
12. Si costituiva l'Intermediario, eccependo preliminarmente l'incompetenza *ratione temporis* dell'ABF e la carenza di interesse in capo al Ricorrente, dal momento che l'eventuale attestazione non potrebbe più produrre alcun effetto giuridico. Infatti, il 31 maggio 2024 era decorso il termine ultimo a disposizione del Ricorrente per esercitare presso CONSAP il diritto al rimborso. Aggiungeva di non essere in grado di rilasciare l'attestazione di devoluzione, “essendo prescritto il diritto alla documentazione sin dal 2013”. Affermava, in particolare, che il “rilascio della attestazione di devoluzione al fondo presuppone evidenze documentali ed informatiche della Banca in relazione al certificato di deposito in argomento, evidenze queste come detto non più nella disponibilità della resistente per decorso dei relativi termini di conservazione. Tali evidenze, dovrebbero in primis confermare che il rapporto sia stato effettivamente oggetto di devoluzione, circostanza che, per le motivazioni sopra esposte, non ha potuto trovare alcun riscontro ad esito delle verifiche disposte”.
- L'Intermediario precisava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Per tutto quanto sopra esposto, chiediamo a codesto ill.mo Collegio di voler in via preliminare - dichiarare il ricorso inammissibile *ratione temporis* e in ogni caso respingerlo essendo ogni ipotetico diritto estinto per intervenuta prescrizione. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui le eccezioni che precedono non fossero ritenute assorbenti - respingerlo nel merito perché infondato”.
13. Parte ricorrente depositava repliche, contestando quanto dedotto dall'Intermediario e insistendo per l'accoglimento del ricorso. Controeccepiva, in particolare, che il “decorso dei relativi termini di

conservazione” non poteva giustificare e legittimare il mancato riscontro alla formale richiesta di attestazione di devoluzione del rapporto dormiente inoltrata per la prima volta l’8/3/2023 e più volte reiterata. In ogni caso, la medesima richiesta del 8 marzo 2023 era stata inoltrata prima che decorresse il termine per la richiesta di rimborso a CONSAP, ossia il 31 maggio 2024.

14. L’Intermediario depositava controrepliche, insistendo per il rigetto del ricorso. Ribadiva che il certificato aveva scadenza il 4 dicembre 2003, e quindi sarebbe rimasto a disposizione dell’avente diritto per dieci anni, e dunque fino al 4 dicembre 2013. L’importo avrebbe dovuto, pertanto, essere devoluto a CONSAP entro il 31 maggio 2014, e sarebbe rimasto visibile nei sistemi informatici per 11 anni dalla data di estinzione per devoluzione. Quindi, sarebbe stato visibile fino al maggio 2025. Concludeva, pertanto, che il titolo non era mai stato oggetto di devoluzione, dal momento che, già dal maggio 2023, non risultava alcuna evidenza di esso. Ciò, a detta dell’Intermediario, dipendeva dal fatto che già alla data di presentazione della prima richiesta (9 marzo 2023) era decorso il termine decennale di prescrizione decorrente dalla scadenza del titolo.

DIRITTO

I. In via preliminare occorre esaminare l’eccezione di incompetenza c.d. *ratione temporis*, sollevata dall’Intermediario. L’eccezione è infondata.

Le *Disposizioni ABF*, Sez. I, § 4 prevedono, al riguardo, che “*Non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso*”.

L’attuale formulazione delle citate *Disposizioni ABF* è il risultato di una modifica introdotta con le modifiche del 12 agosto 2020 (e riconfermato in occasione delle modifiche in vigore dall’8 marzo 2025), che ha sostituito il precedente meccanismo *a data fissa* (“*controversie relative a operazioni o comportamenti non anteriori al 1° gennaio 2009*”).

Nel testo oggi in vigore, la c.d. “incompetenza *ratione temporis*” va qualificata, più che altro, come un’ipotesi di decadenza dal diritto di adire l’ABF. Affermare, infatti, che non possono essere proposte “*controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso*” vuol dire, in effetti, affermare che il cliente ha sei anni di tempo per denunciare dinnanzi all’ABF una condotta illegittima dell’Intermediario.

Tale interpretazione pare, del resto, confermata dal fatto che tanto la Direttiva 2013/11/UE (art. 5, comma 4, lett. e) che il codice di consumo (art. 141-*bis*, comma 2, lett. e), nel consentire agli organismi ADR di introdurre profili di ricevibilità temporale, paiono fare riferimento alla possibilità di introdurre tanto un limite temporale, come quello in oggetto, che un termine dilatorio dalla proposizione del reclamo.

Indipendentemente dalla qualificazione giuridica, in ogni caso, la doglianza di Parte ricorrente investe il diritto del cliente ad ottenere l’attestazione di devoluzione e, in subordine, il risarcimento del danno. Ambedue le condotte dell’Intermediario, pertanto, indipendentemente dal profilo della loro fondatezza, vanno collocate tra il 2023 e il 2024, rispettivamente date della prima richiesta, da parte del Ricorrente, di ricevere l’attestazione in parola e di scadenza del termine per ottenere il rimborso da parte di CONSAP. Tale periodo ricade, con tutta evidenza, nella c.d. competenza *ratione temporis* di questo Collegio.

II. Infondata è, del pari, l’eccezione di carenza di interesse.

Il Ricorrente, infatti, ha formulato due domande, in rapporto di pregiudizialità – dipendenza: ottenere l’attestazione di devoluzione e, in subordine, il risarcimento dei danni.

Orbene, se, infatti, è vero che, a fronte della scadenza del termine per richiedere il rimborso a CONSAP, non sussiste più alcun interesse a richiedere ancora “l’attestazione di devoluzione”, sussiste sicuramente un interesse giuridicamente rilevante, in capo al Ricorrente, a chiedere il risarcimento dei danni, dipendenti appunto dalla mancata devoluzione, e alla conseguente impossibilità, per il Ricorrente, di ottenere da CONSAP il rimborso delle somme.

III. Va, del pari, rigettata l’eccezione di prescrizione del diritto alla restituzione. Come correttamente controeccepito dal Ricorrente, infatti, questi non ha chiesto il rimborso contrattuale delle somme, ma l’attestazione di devoluzione e, in subordine, il risarcimento dei danni, dipendenti dalla mancata devoluzione e comunque dalla sopravvenuta impossibilità di ottenere da CONSAP il rimborso. Nessuna prescrizione è decorsa, dal momento che il diritto, appunto, al risarcimento del danno è sorto solo nel 2024, ossia dal momento in cui è spirato il termine in capo al Ricorrente per ottenere il rimborso da CONSAP.

IV. Nel merito, il ricorso va accolto, nei limiti di cui *infra*.

Con l’art. 1, comma 343, della legge finanziaria 2006 (n. 266 del 23 dicembre 2005) è stato istituito, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a decorrere dall’anno 2006, un apposito fondo. Lo stesso è alimentato dagli importi provenienti dai conti correnti e dai rapporti bancari, definiti come “*dormienti*” all’interno del sistema bancario, assicurativo e finanziario (art.1, comma 345, della legge finanziaria 2006), nonché dagli importi degli assegni circolari non incassati, delle polizze vite prescritte e dei buoni fruttiferi postali non riscossi (art.1, commi 345-ter, 345-quater 345-quinquies, della legge finanziaria 2006). Il Regolamento di attuazione è stato emesso con DPR 22 giugno 2007, n. 116, secondo cui: “1. *Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento i seguenti rapporti contrattuali: a) deposito di somme di denaro, effettuato presso l’intermediario con l’obbligo di rimborso (...).*”.

Ai sensi della sopra richiamata normativa, un rapporto diviene “*dormiente*” allorché non sia stata effettuata sul rapporto alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare (o di terzi da questi delegati, con esclusione delle operazioni effettuate dall’intermediario nell’ambito dell’ordinaria gestione del rapporto), per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari.

La banca è tenuta ad inviare al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento – all’ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati – l’invito ad impartire disposizioni, entro il termine di 180 giorni dalla data di ricezione della lettera, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti ad un fondo pubblico. Nel caso di titoli al portatore – come nel caso di specie – per i quali non è possibile individuare con certezza il soggetto cui inviare la lettera raccomandata, viene predisposto, con aggiornamento mensile, un avviso contenente i dati dei depositi al portatore divenuti dormienti nel periodo di riferimento. L’elenco è consultabile presso le filiali e sul sito internet della banca. Il termine di 180 giorni entro il quale il possessore può impartire disposizioni per evitare l’estinzione del rapporto decorre dalla data riportata su tale avviso.

Ai sensi dell’art. 4 del citato D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116, i rapporti dormienti devono essere devoluti al MEF entro il 31 maggio dell’anno successivo al compimento del decennio di inattività.

Nel caso di specie, il titolo controverso, sottoscritto il 4/12/2000, scadeva il 4/12/2003 e, pertanto, in assenza di movimentazioni il rapporto si sarebbe qualificato come dormiente a partire dal 4/12/2013, con conseguente devoluzione al Fondo entro il 31/05/2014.

L’Intermediario, tuttavia, ha (come visto in narrativa) esplicitamente ammesso di non avere devoluto il rapporto a CONSAP. Peraltro, il fatto che l’originale del libretto sia detenuto dal Ricorrente, implica che

questo non sia mai stato incassato, né sia stato oggetto di procedure di ammortamento (circostanze queste, del resto neppure affermate dall'Intermediario).

In questo stato di cose, come detto, il diritto alla riscossione del titolo risulta essersi prescritto dopo 10 anni dalla scadenza dello stesso, e dunque il 31 dicembre 2013, sicché le somme portate nel libretto avrebbero dovuto essere devolute al fondo il 31 maggio 2014. Per converso, il diritto a richiedere il rimborso della somma devoluta al fondo CONSAP si sarebbe prescritto entro 10 anni decorrenti dalla data in cui avrebbero dovuto essere devolute le somme al Fondo e dunque il 31 maggio 2024 (v. circolare MEF 3 novembre 2010, secondo cui hanno diritto *“al rimborso delle somme versate al Fondo, purché non sia decorso il termine di prescrizione decennale: a) i titolari dei rapporti di cui all'art. 2 del DPR 22 giugno 2007, n. 116, e i loro aventi causa... il termine decorre dalla data di devoluzione delle somme al Fondo”*).

La mancata devoluzione al fondo CONSAP – pacificamente ammessa dalla Banca – ha quindi impedito al Ricorrente di avanzare al fondo la richiesta di rimborso delle somme.

Priva di fondamento è, al riguardo, la tesi dell'Intermediario, secondo cui, sostanzialmente, l'avvenuta prescrizione del titolo ne avrebbe giustificato la mancata devoluzione al fondo CONSAP. Invero, la devoluzione al fondo CONSAP costituisce un obbligo di legge (cfr. Cass. 17715/2019, secondo cui l'omesso versamento al fondo costituisce un illecito omissivo istantaneo, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 13 d.lgs. 471/1997). Ove, inoltre, la devoluzione fosse stata effettuata il 31/05/2014, il diritto a richiedere al fondo il rimborso alle somme si sarebbe prescritto il 31/05/2024, termine non ancora decorso nel momento in cui il ricorrente si era attivato per ottenere l'attestazione di devoluzione (appunto, l'8 marzo 2023).

Secondo l'orientamento dei Collegi, qualora l'Intermediario affermi, senza però provarlo, di avere devoluto un rapporto dormiente a CONSAP, va riconosciuto il diritto del Ricorrente al rimborso delle somme corrispondenti al saldo del libretto (Collegio Bari, 10536/2021).

La stessa regola deve trovare applicazione nel caso in cui, come nella fattispecie, l'Intermediario abbia omesso di devolvere il rapporto a CONSAP, impedendo così al cliente di ottenere da questa il rimborso. Sussistono, infatti, tutti gli elementi del danno risarcibile, ossia: la sussistenza di un fatto colposo o doloso dell'intermediario (la mancata devoluzione al fondo, espressamente prescritta dalla legge), il danno subito dal cliente (l'impossibilità di conseguire il rimborso), nonché il nesso eziologico tra condotta dell'Intermediario e danno, dal momento che è la devoluzione al fondo, e la conseguente attestazione da parte dell'Intermediario, che consente al cliente di conseguire da CONSAP il rimborso (v. circolare MEF 3 novembre 2010). Il danno è, per converso, provato sia nell'*an* che nel *quantum*, dal momento che, ove l'Intermediario avesse devoluto le somme al fondo, il cliente avrebbe potuto ottenere da questo il rimborso del saldo.

In conclusione, va accertato l'obbligo dell'Intermediario di corrispondere al Ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, le somme corrispondenti al saldo del certificato di deposito al portatore, oggetto del presente ricorso.

V. Ogni altra domanda o eccezione assorbita.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, le somme corrispondenti al saldo del certificato di deposito al portatore.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI